



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 AGO, 2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia - per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11 AGO, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO che con nota n. 10662 del 18.04.2017 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso le bozze di convenzione quadro per i tirocini al fine di definire le regole generali di collaborazione tra università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna ed Assessorato dell'Igiene e Sanità, nelle attività di tirocinio professionalizzante dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione incardinati nella Facoltà di medicina e Chirurgia, rimandando a specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie tutti gli altri aspetti organizzativi.

PREMESSO altresì che con nota n. 12877/gm del 20/07/2017 l'Università degli Studi di Cagliari comunica a questa Azienda di aver stipulato, in data 21 giugno 2017, l'Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari per le attività dei medici in formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia.

PRESO ATTO della richiesta dell'Università degli Studi di Cagliari prot. n. 12877 del 20/07/2017 di voler procedere alla stipula della convenzione finalizzata allo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

%



Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare lo schema di convenzione, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia - per lo svolgimento di tirocini curricolari nell'ambito delle Scuole di Specializzazione.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI
NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.**

TRA

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', in persona del Presidente Prof. Gabriele Finco

E

l'Azienda Sanitaria _____ C.F. _____, con sede legale in _____, (d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante" rappresentato da _____ nato a _____ il _____

PREMESSO CHE

È vigente la Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna per i tirocini professionali dei Corsi di Laurea magistrali e triennali della Facoltà di Medicina e Chirurgia e le attività dei medici in formazione specialistica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 (oggetto)

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra Università di Cagliari e Aziendanell'espletamento dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica delle scuole di specializzazione che hanno sede amministrativa nella Università di Cagliari, nonché, per quanto applicabile, le scuole di specializzazione in cui l'Università di Cagliari è solo rete formativa;

ART. 2 (requisiti strutture)

Le strutture ospedaliere inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dovranno avere i seguenti requisiti:

- attività clinica specifica per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti e specializzandi
- tecnologia idonea allo svolgimento delle attività richieste
- personale medico dedicato alla formazione degli studenti e specializzandi
- spazi idonei all'accoglienza degli studenti e specializzandi (sala studio, computer collegato ad internet, spogliatoi, stanza relax per coloro che devono svolgere turnistica notturna)

Ciascuna Scuola di specializzazione individua le singole strutture idonee alla formazione dello specializzando.

ART. 3 (obblighi dell'Università)

Al fine di consentire all'Azienda ospitante di modulare le proprie attività, 30 giorni prima dell'inizio delle attività, la Scuola di Specializzazione deve comunicare, a mezzo di posta elettronica il nominativo del soggetto responsabile delle attività svolte dallo specializzando;

inoltre, per ciascuno specializzando (o gruppo) accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo/i dello specializzando;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- obiettivi formativi, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- il periodo e la sede di svolgimento dell'attività

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 4 (obblighi dell'Azienda ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall'Università degli Studi di Cagliari nell'anno accademico, per lo svolgimento di attività professionalizzante in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione dei medici in formazione specialistica il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il

personale ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del conseguimento da parte di questi delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

Consentire ai medici in formazione specialistica l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, nella sede in cui svolgono la propria attività formativa, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente.

Redigere un rapporto annuale sull'attività formativa del medico in formazione specialistica svolta dal Sistema Sanitario Regionale che deve contenere il numero dei dirigenti a cui è stato affidato l'incarico di tutoraggio, le unità operative coinvolte, la tipologia di incarichi affidati, il numero dei medici in formazione accolti, la certificazione delle attività e degli orari svolti e le iniziative realizzate per migliorare le competenze tecnico-professionali.

ART. 5 (diritti e doveri degli specializzandi)

Durante lo svolgimento del tirocinio, il medico in formazione specialistica è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

ART. 6 (sorveglianza sanitaria)

La Sorveglianza Sanitaria specifica è a carico delle struttura sanitaria ospitante.

ART. 7 (assicurazione)

L'Università assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985.

L'Aziendasi impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

L'Azienda..... si impegna a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'Azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente ed a darne

immediata comunicazione alla direzione amministrativa dell'Università. Altresì, l'Azienda ospitante comunica all'INAIL ogni variazione inerente alla posizione dello specializzando.

ART. 8 (durata e rescissione convenzione)

La presente Convenzione ha durata pari a 3 anni a partire dalla data della firma e si intende rinnovata tacitamente alla sua scadenza, per un periodo di ulteriori 3 anni se non interviene una formale disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con missiva pec da una delle due parti. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione dei corsi già avviati.

ART. 9 (clausole finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

ART. 10 (registrazione)

Il presente atto è redatto il numero 2 originali. Sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del d.p.r. 26/10/1972 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 tab. B del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dall'articolo 28 del d.p.r. 30 dicembre 1982 numero 955.

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Presidente della Facoltà
Gabriele Finco

(timbro e firma)

Per la Società/Ente

Il Rappresentante legale

(timbro e firma)